

VOCI

COSTITUZIONALI

MARIO ROMANO

**Nuove forme di regolazione dei poteri
economici globali.**

**Potere pubblico, potere economico,
trasformazione digitale**

Dottorando di ricerca
in Diritto costituzionale
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

04/05/2026

MARIO ROMANO

Nuove forme di regolazione dei poteri economici globali. Potere pubblico, potere economico, trasformazione digitale

SOMMARIO

1. Inquadramento sistematico ed evoluzione storica - 2. L'art. 41 Cost. e il limite dell'utilità sociale. Ambiti di applicazione - 3. Il deterioramento dei diritti fondamentali - 4. La crisi del costituzionalismo - 5. Proposte ricostruttive

ABSTRACT (italiano)

Il contributo riguarda il rapporto tra Stato e mercato nella Costituzione italiana, soffermandosi sull'art. 41 Cost. e sul modello di economia mista, che bilancia la libertà di iniziativa economica privata con il limite dell'utilità sociale. Tale equilibrio, espressione della sintesi tra liberalismo e collettivismo, mira alla tutela di valori e diritti fondamentali. L'analisi evidenzia il progressivo indebolimento del ruolo regolativo della politica a favore del potere economico, accentuato dalla globalizzazione e dalle trasformazioni digitali, con conseguente deterioramento della democrazia rappresentativa e dei diritti fondamentali. In chiave prospettica, si auspica un rinnovato costituzionalismo, anche sovranazionale, capace di riaffermare l'alleanza tra diritto, democrazia, diritti umani e giustizia sociale.

ABSTRACT (inglese)

The contribution concerns the relationship between the State and the market in the Italian Constitution, focusing on article 41 and the model of a mixed economy, which balances the freedom of private economic initiative with the limit of social utility. This balance, an expression of the synthesis between liberalism and collectivism, aims to protect fundamental values and rights. The analysis highlights the progressive weakening of the regulatory role of politics in favor of economic power, intensified by globalization and digital transformations, resulting in a deterioration of representative democracy and fundamental rights. From a prospective standpoint, the text calls for a renewed constitutionalism, including at the supranational level, capable of reaffirming the alliance between law, democracy, human rights, and social justice.

PAROLE CHIAVE (italiano)

Costituzione economica, art. 41 Cost., utilità sociale, Stato e mercato, diritti fondamentali

PAROLE CHIAVE (inglese)

Economic Constitution, article 41 of the Constitution, social utility, State and market, fundamental rights

1. Inquadramento sistematico ed evoluzione storica

Tra politica ed economia, interesse generale e individuale, potere pubblico e potere economico, Stato e mercato sussiste un rapporto icasticamente rappresentato nella Parte I, Titolo III della Costituzione italiana. Risultato della costruttiva mediazione in Assemblea costituente tra le principali componenti politiche. In particolare, quella cattolica, liberale, socialista e comunista. Sebbene ciascuna con le proprie idee e priorità, comunque orientate a un comune obiettivo: fondare una Repubblica democratica sulla garanzia e il riconoscimento di diritti fondamentali.

Dalla lettura del testo costituzionale emerge la doppia anima della cd. Costituzione economica - espressione non incontrovertita in dottrina - compendiata nella locuzione del “sistema a economia mista”, vale a dire fondato sulla libertà di iniziativa economica privata che va, però, bilanciata con la matrice sociale quale valore fondante del nostro ordinamento.

Un mirabile connubio tra la visione liberale ottocentesca e quella sociale novecentesca.

2. L'art. 41 Cost. e il limite dell'utilità sociale. Ambiti di applicazione

Nel dettaglio, appare opportuno soffermarsi sull'analisi dell'art. 41 della Costituzione che si apre con l'affermazione del principio della libertà di iniziativa economica privata che, a ben vedere, è un riflesso del costante ripudio da parte del nostro ordinamento di forme di pianificazione economica di stampo statalista e centralizzata.

Venendo al comma 2, è qui che emerge l'anima sociale della Cost. che, inscrivendosi nell'alveo del principio di uguaglianza sostanziale *ex* art. 3, comma 2, Cost., impone il rispetto del limite dell'utilità sociale, funzionalizzando in tal modo l'iniziativa economica privata.

Viene da chiedersi allora: che cosa è l'utilità sociale?

Sono i valori della tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, della dignità umana, della libertà.

In modo rapsodico, ambiti di applicazione di questo limite si rinvencono:

- 1) nella tutela consumeristica a fronte di un'iniziativa economica privata iperliberista;
- 2) nel concetto di meritevolezza degli interessi nei contratti atipici, che vieta, pertanto, la stipula dei cd. contratti futili che, appunto, non hanno alcun pregio per l'utilità sociale;
- 3) nel concetto di sviluppo sostenibile, vale a dire in quel bilanciamento tra sviluppo economico industriale e compatibilità ambientale (vedi green economy, incentivi per azioni green).

Da quanto sin qui detto, si può ben affermare che il mercato non è una realtà naturale ma un'istituzione sociale creata da regole giuridiche che sono il frutto di una precisa scelta politica.

Al Parlamento è affidato il compito di dettare le regole e le forme di controllo sul rispetto di tale limite, volte a realizzare eque relazioni economico-sociali. È questa la ratio del comma 3 dell'art. 41 Cost.

Restando sempre sul comma 3, appare apprezzabile un breve cenno al riferimento all'attività economica pubblica sulla quale non è, però, questa la sede per soffermarsi diffusamente.

È bene richiamare l'attenzione sulle alterne evoluzioni storiche dell'intervento pubblico nell'economia e alla stagione delle privatizzazioni degli anni 90.

Sta di fatto che negli ultimi 30-40 anni limiti all'intervento pubblico nell'economia sono dettati dal principio di matrice comunitaria dell'assetto concorrenziale del mercato e dal divieto degli aiuti di Stato ma anche dai vincoli di bilancio che hanno condotto a coniare i cd. diritti finanziariamente condizionati.

Viceversa, attualmente si registra un ritorno del pubblico in economia frutto di una nuova geopolitica.

3. Il deterioramento dei diritti fondamentali

Quanto sin qui detto per inquadrare il tema che sarà oggetto di indagine - e cioè il rapporto tra potere pubblico e privato, come disegnato nella nostra Costituzione - si apre inevitabilmente a un supplemento di riflessione riguardo all'attuale stato di salute della democrazia rappresentativa, essendo affidato, appunto, al legislatore il compito di dettare le regole e le forme di controllo del mercato.

È innegabile che oggi la democrazia rappresentativa vive un periodo di criticità in cui, di riflesso, sembra diffondersi un sentire di dissoluzione del rapporto potere pubblico - potere privato, che giunge alla autonomizzazione dell'economia dalla politica comportando, di conseguenza, anche il deterioramento dei diritti fondamentali.

Una deriva ancor più pericolosa in un'epoca di trasformazioni digitali: si pensi alla *platform economy*; ai servizi energetici digitali; alle valute digitali private (*bitcoin, stablecoin*) che minano, in un'ultima istanza, la sovranità monetaria; senza tralasciare le nuove tecnologie utilizzate a fini distruttivi nelle *cyberwars* e in nuove armi. Rivoluzioni digitali che coinvolgono numerosi campi e che richiederebbe un supplemento regolatorio da parte della politica, per quanto già in corso, anche se di non facile attuazione vista la diffusione ubiquitaria dei sistemi di intelligenza artificiale.

Sulla triade popolo - democrazia - tecnologia, basta richiamare il pensiero del cofondatore di Paypal e fondatore della società di analisi di big data Palantir, Peter Thiel, che ritiene che la democrazia rappresentativa sia ormai un intralcio allo sviluppo della tecnologia oppure citando Shoshana Zuboff, autorevole docente alla Harvard Business School, che rileva «l'origine di un nuovo potere strumentalizzante che impone il proprio dominio sulla società e sfida la democrazia dei mercati; un movimento che cerca di imporre un nuovo ordine collettivo; un'espropriazione dei diritti umani fondamentali che proviene dall'alto: la sovversione della sovranità del popolo»¹, evidenziando che «il capitalismo della sorveglianza è parte di una preoccupante deriva, che secondo molti analisti sta portando il pubblico a non ritenere più la democrazia una necessità inviolabile»².

4. La crisi del costituzionalismo

Di conseguenza, non si può non prendere atto della crisi del costituzionalismo per il quale l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 recita che «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata e non determinata la separazione dei poteri è priva di Costituzione».

Oggi, per effetto della globalizzazione, è cambiata radicalmente la geografia dei poteri.

I poteri che "*contano*" si sono trasferiti fuori dai confini degli Stati nazionali e perciò dalla sfera dei rispettivi diritti e Governi. Ne è seguito un capovolgimento del rapporto tra politica ed economia, un crollo della capacità regolativa del diritto e l'affermarsi di nuovi e debordanti poteri.

Il sopravvento del potere economico su quello pubblico ha comportato, di conseguenza, il venir meno del limite dell'utilità sociale e quindi la messa in pericolo dei diritti fondamentali.

5. Proposte ricostruttive

Ciò detto, appare d'obbligo arricchire l'analisi in chiave prospettica e propositiva che può essere compendiata sotto tre grandi interrogativi.

¹ S. ZUBOFF, *The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power*, Public Affairs, New York, 2019 (trad. it. *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, Roma, 2019, 9).

² *Ibidem*, 531.

Il primo interrogativo sostanziale: è possibile, per quanto già necessario, espandere il costituzionalismo all'altezza degli attuali poteri globali, come garanzia dei beni fondamentali, dei diritti fondamentali?

Innanzitutto, *de iure condendo*, urge un costituzionalismo che sappia fornire, o almeno tentare, nuove risposte agli inediti scenari internazionali.

Non appare proficuo restare nel perimetro nazionale di operatività delle Costituzioni ma alzare lo sguardo verso la dimensione universalmente condivisa di valori: l'unica in grado di garantire un futuro per il genere umano.

E allora è ancor più importante una “Costituzione della Terra”³ a livello globale in quanto i principi universali che caratterizzano le Costituzioni democratiche – il carattere universale dei diritti, la dignità della persona, l'uguaglianza intesa quale uguale valore delle differenze (non esistono persone identiche ma delle differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente e di ciascun individuo una persona uguale) e, al contempo, la riduzione delle disuguaglianze – conducono ad affermare che le Costituzioni sono tanto più legittime quanto maggiori sono le differenze che devono tutelare e le disuguaglianze che devono ridurre.

Il costituzionalismo del futuro significa, da una parte, innovare, dall'altra, attuare i principi già sanciti nelle Carte internazionali. I diritti sociali richiedono, infatti, attuazione attraverso garanzie fatte di divieti e obblighi.

E da qui, alla luce dell'attualità di questo nostro tormentato tempo, nasce il secondo interrogativo: quale garanzia possono assicurare o quale potere possono ancora svolgere istituzioni internazionali terze o organismi che sembrano essere delegittimati senza avere più alcun potere effettivo o per lo meno fortemente svalutati?

È indubitabile che stiamo assistendo a una crisi del costituzionalismo internazionale, fondato sui diritti fondamentali, riflesso di minacciosi sovranismi politici, giuridici ed economici che mettono in discussione la capacità del sistema internazionale di garantire i diritti umani in modo universale. Sebbene le istituzioni internazionali siano nate per svolgere anche l'importante ruolo di promozione dei diritti umani, oggi è evidente un significativo restringimento nell'efficacia del sistema.

Per concludere, l'ultimo interrogativo: possiamo dire che il costituzionalismo internazionale potrà riprendere nuovo vigore solo quando il diritto, la democrazia e i diritti umani riprenderanno a camminare insieme alla giustizia sociale?

Forse è proprio da questa alleanza - che può sembrare oggi fragile per quanto assolutamente necessaria - che può declinarsi il futuro di un equilibrio globale più giusto e sostenibile.

È questa la nuova e la nostra sfida!

³ Cfr. L. FERRAJOLI, *Globalizzazione, crisi della democrazia e alternativa costituzionale*, in A. APOSTOLI, G. AZZARITI (a cura di), *Diritto e politica. Per un costituzionalismo critico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 19-32.